



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

LEGGE 17 FEBBRAIO 2012, n. 9

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

(Pubblicato nella Gazz.Uff. 20 Febbraio 2012, n. 42)

Le osservazioni dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense

21 febbraio 2012

**Dossier di documentazione e analisi a cura
dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense**

*I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense
n. 2/2012*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

La Legge del 17 Febbraio 2012 n. 09

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011 n. 211 recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri*.

(Roma, 21 febbraio 2012)

SOMMARIO: **1.** L'iter parlamentare. – **2.** Il contenuto. – **3.** Prime osservazioni. – **4.** Le criticità non risolte in sede di conversione in legge. – **5.** Testo della legge del 17 Febbraio 2012 n. 09 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 Febbraio 2012. – **6.** Testo coordinato delle norme e disposizioni modificate dalla legge.

1. L'iter parlamentare.

Il decreto legge n. 211, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 dicembre 2011 n. 297, è stato approvato con modificazioni rispetto al testo originario dal Senato il 25 Gennaio 2012 e trasmesso alla Camera dei Deputati il 26 Gennaio u.s.

Dopo la discussione in Commissione, prima, ed in Assemblea, poi, la Camera dei Deputati, il 14 Febbraio 2012¹, ha definitivamente approvato il decreto in parola² con il seguente titolo (già

* Il presente dossier è stato realizzato da **Nicola Cirillo** e **Carlo Bonzano**, con il coordinamento di **Giuseppe Colavitti**.

¹ Nella seduta del 9 febbraio 2012 era stato approvato l'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 211, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, su cui il Governo aveva posto la questione di fiducia il 08 febbraio 2012.

Questo il risultato della votazione sulla questione di fiducia:

Presenti 533 - Votanti 498 - Astenuti 35

Maggioranza 250

Hanno risposto *sì* 420 - Hanno risposto *no* 78.

La Camera approvava e respingeva, conseguentemente, tutte le proposte emendative presentate.

² Questo il risultato della votazione finale per la definitiva approvazione:

Presenti 516 - Votanti 490 - Astenuti 26 - Maggioranza 246.

Hanno votato *sì* 385 - Hanno votato *no* 105.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

proposto in sede di approvazione al Senato) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.*

Sulla **G.U. n. 42 del 20 Febbraio 2012** è stata pubblicata la legge n. 09 del 17 Febbraio 2012 di *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri* che entra in vigore il **21 Febbraio 2012**.

2. Il Contenuto.

La legge prevede 9 articoli.

L'**art. 1** della legge, al comma 1 introdotto dal Senato e approvato in via definitiva alla Camera, integra il contenuto del comma 4 dell'art. 386 c.p.p., in materia di doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo, precisando che sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 558 sulla convalida dell'arresto e il giudizio direttissimo nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.

La disposizione chiarisce che per i reati di competenza del tribunale in composizione collegiale si può fare ancora ricorso in via prioritaria alla custodia in carcere dell'arrestato o del fermato.

Il comma 1, lett. a), dell'art. 1 riformula il comma 4 dell'articolo 558 c.p.p., in materia di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo innanzi al tribunale in composizione monocratica, dimezzando da 96 a 48 ore i tempi massimi previsti per la convalida dell'arresto.

La lett. b) del comma 1 dell'art. 1 della legge *de qua* aggiunge due commi (4-bis e 4-ter) all'art. 558 c.p.p. Stabilisce, come regola generale, che il PM disponga la custodia dell'arrestato presso il domicilio (o in altro luogo di privata dimora o luogo pubblico di cura o assistenza). Per gli stessi reati, di competenza del tribunale in composizione monocratica, il PM dovrà, invece, ordinare la custodia del soggetto in idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria, nel caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità dell'abitazione ovvero nel caso in cui l'abitazione sia ubicata fuori dal circondario in cui è stato eseguito l'arresto ovvero ancora qualora l'arrestato sia ritenuto pericoloso. Sarà, invece, disposta la custodia nel carcere circondariale di esecuzione dell'arresto nei casi di mancanza, indisponibilità o inidoneità delle strutture della polizia giudiziaria ovvero se ricorrano altre specifiche ragioni di necessità o urgenza.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

E' previsto il ricorso alla custodia dell'arrestato in flagranza presso le camere di sicurezza del circondario quando la misura debba essere disposta per i delitti di scippo e furto in abitazione, salvo ricorra l'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale, di rapina ed estorsione.

L'**art. 2** prevede modifiche alle norme di attuazione. c.p.p.

Prevede che anche l'interrogatorio delle persone che si trovino, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione (e quindi non più soltanto l'udienza di convalida dell'arresto e del fermo) debba avvenire nel luogo dove la persona è custodita tranne nei casi in cui l'arrestato sia custodito presso la propria abitazione.

Il Procuratore capo della Repubblica dovrà predisporre le necessarie misure organizzative per assicurare il rispetto dei tempi previsti dal novellato art. 558.

Un'ulteriore modifica introdotta dal Senato, confermata dalla Camera, e attualmente parte della legge concerne il comma 1-*bis* dell'art 146-*bis* delle disp. att. c.p.p. in tema di partecipazione al dibattimento a distanza: ove possibile e salva diversa motivata disposizione del giudice, è prevista l'audizione a distanza di testimoni in dibattimento a qualunque titolo detenuti presso un istituto penitenziario.

Si prevede poi che l'arrestato o fermato, ove abbia bisogno di assistenza medica o psichiatrica, debba essere preso in carico dal Servizio sanitario nazionale.

L'**art. 2-bis** modifica l'art. 67 dell'ordinamento penitenziario inserendo i membri del Parlamento europeo tra i soggetti che possono visitare gli istituti penitenziari senza preventiva autorizzazione. Un nuovo art. 67-*bis* precisa, inoltre, che la disciplina delle visite prevista dall'art. 67 si applica anche alle camere di sicurezza.

L'**art. 2-ter** integra l'elenco degli illeciti disciplinari dei magistrati nell'esercizio delle funzioni prevedendo anche l'inosservanza da parte del giudice della novellata disciplina dell'udienza di convalida dell'arresto e dell'interrogatorio.

L'**art. 3** innalza da mesi 12 (dodici) a 18 (diciotto) la soglia di pena detentiva, anche residua, per l'accesso alla detenzione presso il domicilio.

È previsto, altresì, che la relazione del Guardasigilli al Parlamento dovrà riguardare anche il numero dei detenuti e la tipologia dei reati cui si applica il beneficio della detenzione domiciliare introdotto dalla legge.

L'**art. 3-bis** estende la disciplina sull'ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.) ai procedimenti definiti prima dell'entrata in vigore del nuovo c.p.p., purché con sentenza passata in giudicato dal 1° luglio 1988.

Il rimedio può essere esperibile entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge e resta impregiudicata dall'eventuale precedente rigetto che sia stato determinato dalla inammissibilità della stessa in ragione della definizione del procedimento in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale vigente.

I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense

n. 2/2012



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

Si prevede, inoltre, che il diritto alla riparazione nel caso *de quo* non è comunque trasmissibile agli eredi.

L'art. **3-ter** prevede la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari entro il 1° febbraio 2013.

Il processo di trasferimento delle funzioni dovrà essere costantemente seguito dalla Conferenza unificata. Spetterà, inoltre, al Ministro della salute individuare gli ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che dovranno soddisfare le strutture destinate ad accogliere gli attuali internati negli OPG.

A decorrere dal 31 marzo 2013, le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia dovranno essere eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie regionali. Da tale data, le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere dimesse e prese in carico dai Dipartimenti di salute mentale territoriali. Sono autorizzate tutte le regioni (e le province autonome) ad assumere personale qualificato da dedicare al percorso terapeutico, riabilitativo e di reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli OPG. E' prevista la copertura finanziaria dell'articolo e sono affidati al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dell'articolo. Gli immobili già sede di OPG che dovranno essere dismessi saranno destinati a nuova funzione d'intesa tra il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, l'Agenzia del demanio e le regioni interessate.

L'**art. 4** dispone in merito all'integrazione delle risorse finanziarie da destinare al potenziamento delle strutture penitenziarie. A tal fine, autorizza la spesa di 57 milioni e 277 mila euro per far fronte alle necessità di edilizia carceraria.

L'**art. 5** si occupa della copertura finanziaria.

3. Prime osservazioni.

Dopo una prima lettura del testo licenziato dal Senato della Repubblica, approvato alla Camera il 14 Febbraio u.s. e convertito ora nella legge n. 09 del 17 Febbraio 2012, rispetto a quello originario presentato dal Governo, possono esprimersi le seguenti sintetiche osservazioni.

In sede di audizione del Presidente Prof. Guido Alpa da parte della Commissione permanente (Giustizia) del Senato il 04 Gennaio u.s., seppur veniva espresso parere favorevole in merito alla conversione in legge del decreto n. 211, non si mancava di soffermarsi sulle evidenti criticità rilevabili dopo una prima analisi delle disposizioni nello stesso contenute.

In particolare, rilevata una indubbia spinta efficientistica che il decreto voleva imprimere al sistema nel suo complesso (attraverso la modifica della disciplina prevista per la convalida



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

dell'arresto e il conseguente giudizio per direttissima) unitamente ad un ammirevole sforzo nella direzione di razionalizzare le risorse e alla volontà di evitare che l'arrestato in fragranza potesse venire a contatto con il sistema carcerario nel suo complesso, si erano, pur tuttavia, espresse rilevanti riserve in merito alla generale efficacia del provvedimento medesimo³.

Ad oggi, dopo i lavori parlamentari e la conversione in legge del decreto *de quo*, seppur anche quest'ultimo testo presenti proprie intrinseche criticità (cfr. §4), sembra, in generale, potersi affermare che vi è stato, di certo, un apprezzabile tentativo di riformare disposizioni già esistenti e di introdurne delle nuove con il precipuo fine di creare un sistema oltre che più efficiente, anche più efficace e, forse, più effettivo.

Che cosa cambia nella sostanza?

La **prima parte della legge** si occupa solo della **carcerazione preventiva** e incide sul fenomeno delle porte girevoli che comporta l'entrata-uscita di detenuti in carcere nell'arco di 3-5 giorni.

Si tratta di ipotesi di arresto in flagranza per i soli reati di competenza del giudice monocratico con rito direttissimo e con esclusione dei reati di furto in appartamento, di furto con strappo, di rapina e sequestro di persona.

La **seconda parte della legge** si occupa della **carcerazione post sentenza**, prevedendo la possibilità di concedere gli arresti domiciliari quando vi sia un residuo pena fino a mesi 18 (diciotto) rimettendo al Giudicante la valutazione in merito alla concessione al detenuto *di questa forma di alleggerimento degli effetti della condanna*.

La **terza parte**, invece, ha ad oggetto:

- la estensione del rimedio della ingiusta detenzione anche ai procedimenti definiti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di rito, con sentenza passata in giudicato dal 1° luglio 1988 profilandosi la necessità di risolvere la disparità di trattamento tra coloro che hanno patito la ingiusta detenzione nel periodo anteriore all'entrata in vigore del codice dell'88 e quelli che, invece, dopo tale data possono, in presenza dei requisiti di cui all'art. 314 c.p.p., richiedere la riparazione *de qua*;

- il definitivo superamento, attraverso la loro abolizione, degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Si prevede, come meglio in appresso si dirà, la sostituzione di queste strutture con strutture gestite e dirette dal servizio Sanitario Nazionale. Le strutture *de quibus* dovranno essere realizzate su base regionale e accogliere soggetti provenienti, di norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime.

Le disposizioni in sintesi.

³ cfr. pag. 10 ed 11 del parere depositato alla Commissione giustizia del senato.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

L'art. 1 in tema di modifica al codice di procedura penale ed in particolare in merito alla convalida dell'arresto e al giudizio direttissimo, nel testo definitivamente approvato, confermata la lettera a) che ha riguardo alla tempistica della convalida (sulla quale ci si era già espressi favorevolmente in sede di redazione del parere del C.N.F.⁴), prevede rilevanti modifiche per ciò che concerne la lettera b).

In particolare il comma 4-bis prevede che *salvo quanto previsto dal comma 4-ter nei casi di cui ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali luoghi, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l'arresto, o in caso di pericolosità dell'arrestato, il pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessità o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina.*

Il comma 4-ter, invece, prevede che *nei casi previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere e-bis) ed f), il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. Si applica la disposizione di cui al comma 4-bis, terzo periodo.*

Tali predette previsioni, non contemplate nella versione originaria presentata dal Governo, hanno il merito di aver, in qualche modo, modificato le concrete modalità di custodia dell'arrestato nella parte in cui l'inserimento del comma 4-bis nell'art. 558 c.p.p., statuisce definitivamente l'eccezionalità della custodia in carcere dell'arrestato in flagranza di reato c.d. "minore", rimettendola all'emissione di apposito decreto motivato da parte del Pubblico Ministero, nonché al ricorrere di almeno una di tre circostanze: mancanza o indisponibilità di altri idonei luoghi di custodia nel circondario in cui è stato eseguito l'arresto; motivi di salute della persona arrestata; altre specifiche ragioni di necessità. In merito a tali circostanze erano state espresse diverse perplessità⁵ e rilievi critici.

Merita, infine, di essere ricordata la introduzione della premessa *al comma 1 per cui all'articolo 386, comma 4, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo quanto previsto dall'articolo 558".*

⁴ Cfr. pag. 6 del parere cit.

⁵ Cfr. pag. 4 del parere cit.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

Tale previsione, in aderenza a quanto si era sostenuto nel parere espresso dal C.N.F.⁶, milita nella direzione di prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito *salvo quanto previsto dall'art. 558 c.p.p.*

Con riguardo all'**art. 2**, modificata solo da un punto di vista formale la lettera a), viceversa è stata completamente soppressa la lettera b)⁷. Tale ipotesi prevedeva che nei casi previsti nell'art.558 del codice, l'arrestato fosse custodito dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza del circondario in cui era stato eseguito l'arresto. Il pubblico ministero poteva, inoltre, disporre che l'arrestato fosse condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto era stato eseguito, o presso altra casa circondariale, anche quando gli ufficiali e agenti che avevano eseguito l'arresto avessero rappresentato la pericolosità della persona arrestata o l'incompatibilità della stessa con la permanenza nelle camere di sicurezza ovvero altre ragioni che avessero impedito l'utilizzo di esse.

È stata aggiunta, inoltre, la lettera b-bis che prevede la sostituzione del comma 1-bis dell'articolo 146-bis nella parte in cui prevede che *fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché, ove possibile, quando si deve udire, in qualità di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice.*

È stato, poi, inserito il comma 1-bis per il quale se la persona in stato di arresto o di fermo necessita di assistenza medica o psichiatrica la presa in carico spetta al Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008.

⁶ Cfr. pag. 4 del parere cit.

⁷ Che l'ipotesi prevista nella lettera b) dell'art. 2 scontasse problematiche di scarsa tassatività pure lo si era sostenuto nel parere (pag. 5) nella parte in cui si affermava che la disposizione - prevedendo che l'arrestato fosse custodito dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza del circondario in cui era stato eseguito l'arresto e che il pubblico ministero potesse disporre che l'arrestato venisse condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto era stato eseguito, o presso altra casa circondariale, anche quando gli ufficiali e agenti che avevano eseguito l'arresto avessero rappresentato la pericolosità della persona arrestata o l'incompatibilità della stessa con la permanenza nelle camere di sicurezza ovvero altre ragioni che avessero impedito l'utilizzo di esse - faceva riferimento a "altre ragioni che impediscano l'utilizzo" senza prevedere un elenco tassativo di ragioni e molto vaga si presentava la circostanza per la quale la valutazione in ordine alla modalità di custodia era fondamentalmente rimessa alla comunicazione circa la pericolosità dell'arrestato o la sua presunta incompatibilità (espressione anch'essa di per sé estremamente generica) con la permanenza nelle camere di sicurezza; comunicazione peraltro trasmessa al Pubblico Ministero ad opera dei medesimi ufficiali ed agenti di P.G. che hanno poco prima eseguito l'arresto.

Si denunciava dunque, la mancanza di un puntuale e dettagliato controllo da parte del P.M., con la conseguenza di una probabile deriva nella prassi applicativa; si auspicava, pertanto, un intervento normativo maggiormente stringente.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

È stato previsto, altresì, che alle camere di sicurezza si applichino le disposizioni di cui all'art. 67 della legge sull'Ordinamento Penitenziario (lettera b) dell'art. 2-*bis*) e che siano consentite visite agli istituti penitenziari e alle camere di sicurezza ai membri del Parlamento Europeo (lettera a) dell'art. 2-*bis*).

Infine l'art. 2-*ter* prevede una modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari dei magistrati, mediante l'aggiunta della lettera gg-*bis*). Tale ipotesi sanziona disciplinarmente il magistrato che non osservi l'articolo 123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Non vi è chi non veda, come per altro già sostenuto dal C.N.F., che la modificazione introdotta dall'**art. 3** all'art. 1 della legge n. 199 del 2010, in tema di *esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici mesi*, è di tipo meramente quantitativo-formale nel senso che è possibile scontare presso luoghi diversi dal carcere la pena detentiva non superiore ai diciotto mesi. La riforma abbraccia anche l'ipotesi di sospensione dell'esecuzione della condanna non superiore ai diciotto mesi su iniziativa del Pubblico Ministero, nonché il caso del condannato già detenuto con pena da scontare (anche se costituente residuo di maggior pena) rientrante nel limite innovato.

È di palmare evidenza la introduzione, dopo l'art. 3, dell'art. **3-bis** (*Norme in materia di riparazione per ingiusta detenzione*) e dell'art. **3-ter** (*Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari*).

Tali previsioni, del tutto assenti nel testo originario, sono state proposte in seno alla Commissione permanente e poi in Assemblea (emendamenti nn. 3.0.3 e 3.0.4) del Senato e completamente approvate dalla Camera.

L'una (art 3-*bis*) prevede la estensione della istanza di riparazione per ingiusta detenzione (*ex art. 314 del codice di procedura penale*) anche ai procedimenti definiti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di rito, con sentenza passata in giudicato dal 1° luglio 1988. Il termine per la proposizione della domanda di riparazione è di sei mesi e decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La domanda di riparazione resta impregiudicata dall'eventuale precedente rigetto che sia stato determinato dalla inammissibilità della stessa in ragione della definizione del procedimento in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale vigente. Si prevede, inoltre, che il diritto alla riparazione nel caso *de quo* non è comunque trasmissibile agli eredi.

L'altra (art. 3-*ter*) ben più complessa, riguarda il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari; iter già previsto dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, e dai



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011.

Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia.

A decorrere, dunque, dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture ad esclusiva gestione sanitaria con attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati, da svolgere nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e destinate ai soggetti provenienti, di norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime.

Al termine del 31 Marzo 2013 le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale.

4. Le criticità non risolte in sede di conversione in legge.

In ultima analisi - ferma restando l'apprezzabile evoluzione del testo normativo, a tratti pienamente adesiva rispetto alle osservazioni già formulate dal Consiglio Nazionale Forense - permangono alcune perplessità circa le concrete modalità applicative di talune norme.

In questo caso, beninteso, si tratta di rilievi che nulla (o poco) hanno a che vedere con il largamente condivisibile approccio teleologico seguito dal Legislatore; al contrario, le riserve allignano sul terreno della prassi giudiziaria e sulle concrete dinamiche che nel quotidiano scandiscono l'applicazione dei precetti normativi.

In particolare, lo iato temporale tra l'arresto e la "traduzione" nel luogo prescelto risulta divaricato dalla prevista necessità che il Pubblico Ministero conduca una sorta di accertamento sommario sulle strutture all'uopo disponibili: non è dato sapere quale sia la sorte dell'arrestato in questo frangente, la cui ampiezza cronologica potrebbe non essere contenuta in termini di minuti, viste le verifiche che il Pubblico Ministero dovrebbe compiere.

*I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense
n. 2/2012*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

Sotto un diverso profilo, il previsto obbligo di motivazione imposto al Pubblico Ministero nel caso in cui si veda costretto a ricorrere alla traduzione dell'arrestato presso la casa circondariale, per un verso, non elimina del tutto il rischio di apodittiche disapplicazioni di fatto della nuova normativa (anche perché non è dato comprendere se ed in quale modo il decreto sia assoggettabile a controllo giurisdizionale, né se e quali sanzioni, non solo processuali, siano previste a fronte di un provvedimento dichiarato illegittimo); per un altro verso, l'inquirente che volesse adempiere diligentemente all'obbligo di motivazione ben potrebbe trovarsi, soprattutto negli Uffici giudiziari più "carichi" di lavoro, nell'impossibilità di motivare i numerosi decreti che potrebbero dover essere emessi nell'arco del cosiddetto "turno arrestati".

Infine, in assenza di specifiche previsioni, la prassi lascia presagire molteplici difficoltà a dar seguito al prescritto accertamento in ordine alla disponibilità delle camere di sicurezza, in un contesto che sembra descrivere una sorta di interazione tra le diverse Forze di Polizia. Se poi l'esegesi del dato normativo dovesse spingersi fino a consentire l'accompagnamento di chi sia arrestato da una Forza di Polizia presso le strutture di una diversa Forza di Polizia, si porrebbe l'ulteriore problema pratico della gestione dei rapporti tra Istituzioni diverse, oltre che quello, assai più rilevante, della "gestione dell'arrestato".

In ogni caso, il moltiplicarsi degli incombenti (e delle verifiche ad essi prodromiche), oltre a generare il rischio di un arrestato "itinerante", potrebbe agevolare il decorso del termine massimo di privazione della libertà personale prima ancora che il Pubblico Ministero (gravato da molteplici oneri "organizzativi") sia in grado di attivare il prescritto controllo giurisdizionale, con evidente pregiudizio per le esigenze (anche di sicurezza sociale) sottese alla misura precautelare in atto.

5. Testo della legge del 17 Febbraio 2012 n. 09⁸.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 211

All'articolo 1:

al comma 1, e' premesso il seguente:

«01. All'articolo 386, comma 4, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo quanto previsto dall'articolo 558"»;

al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi di cui ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284. In caso di mancanza, indisponibilità o

⁸ Pubblicata sulla G.U. n. 42 del 20 Febbraio 2012.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

inidoneità di tali luoghi, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l'arresto, o in caso di pericolosità dell'arrestato, il pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessità o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina.

4-ter. Nei casi previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere e-bis) ed f), il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. Si applica la disposizione di cui al comma 4-bis, terzo periodo».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 123», dopo le parole: «nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito» sono inserite le seguenti: «salvo che nel caso di custodia nel proprio domicilio o altro luogo di privata dimora» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore capo della Repubblica predispone le necessarie misure organizzative per assicurare il rispetto dei termini di cui all'articolo 558 del codice»;

la lettera b) è soppressa;

e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) all'articolo 146-bis, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché, ove possibile, quando si deve udire, in qualità di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice”»;

dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

«1-bis. Qualora la persona in stato di arresto o di fermo necessiti di assistenza medica o psichiatrica la presa in carico spetta al Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008».

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis. - (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite agli istituti penitenziari e alle camere di sicurezza). – 1. Al capo I del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, primo comma, dopo la lettera l-bis), è inserita la seguente: “1-ter) i membri del Parlamento europeo”;

b) dopo l'articolo 67, è aggiunto il seguente: “Art. 67-bis. - (Visite alle camere di sicurezza). – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 67 si applicano anche alle camere di sicurezza”.

Art. 2-ter. - (Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari dei magistrati). –

*I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense
n. 2/2012*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo la lettera gg), e` aggiunta la seguente: “gg-*bis*) l'inosservanza dell'articolo 123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”».

All'articolo 3, il comma 1 e` sostituito dal seguente:

«1. Alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo della legge, le parole: “ad un anno” sono sostituite dalle seguenti: “a diciotto mesi”;

b) all'articolo 1, nella rubrica e nei commi 1, 3 e 4, la parola: “dodici”, ovunque ricorra, e` sostituita dalla seguente: “diciotto” e, nel comma 1, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo sulla richiesta se già dispone delle informazioni occorrenti”;

c) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: “condannati in esecuzione penale esterna”, sono inserite le seguenti: “e in merito al numero dei detenuti e alla tipologia dei reati a cui si applica il beneficio dell'esecuzione domiciliare della pena detentiva”».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-*bis*. - (Norme in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione). –

1. Le disposizioni dell'articolo 314 del codice di procedura penale si applicano anche ai procedimenti definiti anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo codice, con sentenza passata in giudicato dal 1° luglio 1988.

2. Ai fini di cui al comma 1, il termine per la proposizione della domanda di riparazione e` di sei mesi e decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La domanda di riparazione resta impregiudicata dall'eventuale precedente rigetto che sia stato determinato dalla inammissibilità della stessa in ragione della definizione del procedimento in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale vigente.

3. Il diritto alla riparazione di cui al comma 1 non e` comunque trasmissibile agli eredi.

4. Ai fini della determinazione del risarcimento, per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 1988 e la data di entrata in vigore del vigente codice di procedura penale, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 315 del medesimo codice.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Art. 3-*ter*. - (Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari). –

1. Il termine per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari già previsto dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, e dai conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011,

I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense
n. 2/2012



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

secondo le modalità previste dal citato decreto e dai successivi accordi e fatto salvo quanto stabilito nei commi seguenti, e' fissato al 1° febbraio 2013.

2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia.

3. Il decreto di cui al comma 2 e' adottato nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture;
- b) attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati, da svolgere nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- c) destinazione delle strutture ai soggetti provenienti, di norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime.

4. A decorrere dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2, fermo restando che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale.

5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comprese anche quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute assunta di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari.

6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo, limitatamente alla realizzazione e riconversione delle strutture, e' autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse sono assegnate alle regioni e province autonome mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012, utilizzando quota parte delle risorse di cui al citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988; quanto ad ulteriori 60 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 nonché degli oneri derivanti dal comma 5, e' autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:

- a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero degli affari esteri;

I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense

n. 2/2012



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

b) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera

b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero della giustizia.

8. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, provvede al monitoraggio e alla verifica dell'attuazione del presente articolo.

9. Nell'ipotesi di mancato rispetto, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del termine di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Governo provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione a quanto previsto dal comma 4.

10. A seguito dell'attuazione del presente articolo la destinazione dei beni immobili degli ex ospedali psichiatrici giudiziari è determinata d'intesa tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio e le regioni ove gli stessi sono ubicati ».

All'articolo 4, comma 1, la parola: «contrastare» è sostituita dalla seguente: «fronteggiare».

6. Testo coordinato delle norme e delle disposizioni modificate dalla legge.

Le norme modificate o di nuova introduzione sono inserite in **grassetto**.

Le norme abrogate sono riportate in carattere barrato (~~barrato~~).

Modifiche al Codice di Procedura Penale

Art. 386

Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Avvertono inoltre l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia.

2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'art. 97.

3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato .

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito **salvo quanto previsto dall'articolo 558**.

5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'art. 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale.

I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense

n. 2/2012



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1.
7. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3 .

Art. 558

Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo.

1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3.
 2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'articolo 386, comma 4.
 3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto.
 4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa a richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.
- 4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi di cui ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali luoghi, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l'arresto, o in caso di pericolosità dell'arrestato, il pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessità o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina.**
- 4-ter. Nei casi previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere e-bis) ed f), il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. Si applica la disposizione di cui al comma 4-bis, terzo periodo**
5. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.
 6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio.
 7. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.
 8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta. In tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 452, comma 2.
 9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449, commi 4 e 5.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo n. 271 del 28 Luglio 1989.

Art.123

Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida

1. Salvo quanto previsto dall'art. 121 nonché dagli artt. 449 comma 1 e 558 del Codice, l'udienza di convalida (391 c.p.p.) si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito **salvo che nel caso di custodia nel proprio domicilio o altro luogo di privata dimora**. Tuttavia, quando sussistono specifici motivi di necessità o di urgenza, il giudice può disporre il trasferimento dell'arrestato o del fermato per la comparizione davanti a sé.

Il procuratore capo della Repubblica predispone le necessarie misure organizzative per assicurare il rispetto dei termini di cui all'articolo 558 del codice

Art. 146-bis

Partecipazione al dibattimento a distanza

1. Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi:

a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico;

b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie;

~~1-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.~~

1-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché, ove possibile, quando si deve udire, in qualità di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice

2. La partecipazione al dibattimento a distanza è disposta, anche d'ufficio, dal presidente del Tribunale o della Corte di Assise con decreto motivato emesso nella fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto è comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell'udienza.

3. Quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri.

4. È sempre consentito al difensore o al suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.

5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza.

6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente è presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonché, se ha luogo l'esame, delle cautele adottate per assicurarne la

I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense

n. 2/2012



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, ne hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'articolo 136 del codice.

7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell'atto.

**Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354
in materia di visite agli istituti penitenziari e alle camere di sicurezza.**

Art. 67
Visite agli istituti.

Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:

- a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale;
- b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;
- c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;
- d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;
- e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;
- f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;
- g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;
- h) gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria;
- i) l'ispettore dei cappellani;
- l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia;

l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati;

1-ter) i membri del Parlamento europeo.

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato nell'art. 18-bis.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.

Art. 67-bis
Visite alle camere di sicurezza

1. Le disposizioni di cui all'articolo 67 si applicano anche alle camere di sicurezza”.

*I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense
n. 2/2012*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

**Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo del 23 febbraio 2006 n. 109
in materia di illeciti disciplinari dei magistrati.**

Art. 2

Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni

1. Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:

- a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
- b) l'omissione della comunicazione, al Consiglio superiore della magistratura, della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati dall'articolo 29 del presente decreto;
- c) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
- d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;
- e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato;
- f) l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze;
- g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;
- h) il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile;
- i) il perseguimento di fini estranei ai suoi doveri ed alla funzione giudiziaria;
- l) l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge;
- m) l'adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;
- n) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti;
- o) l'indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti;
- p) l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente se ne è derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;
- q) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto;
- r) il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato all'attività di servizio;
- s) per il dirigente dell'ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti;
- t) l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell'organo competente;
- u) la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui;
- v) pubbliche dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria;
- z) il tenere rapporti in relazione all'attività del proprio ufficio con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera d) e 2, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150;

I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense

n. 2/2012



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

- aa) il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati;
- bb) il rilasciare dichiarazioni ed interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura;
- cc) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;
- dd) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio;
- ee) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificati dall'articolo 29 del presente decreto, ovvero delle situazioni che possono dare luogo all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati dagli articoli 26, comma 1 e 27 del presente decreto;
- ff) l'adozione di provvedimenti al di fuori di ogni previsione processuale ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza ovvero di atti e provvedimenti che costituiscono esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero ad altri organi costituzionali;
- gg) l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile;

gg-bis) l'inosservanza dell'articolo 123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h), i), l), m), n), o), p), cc) ed ff), l'attività di interpretazione di norme di diritto in conformità all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale non dà mai luogo a responsabilità disciplinare.

Modifiche alla legge n. 199 del 26 Novembre 2010

Art. 1

Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a ~~dieci~~ diciotto mesi.

1. Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013, la pena detentiva non superiore a ~~dieci~~ **diciotto** mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio».

Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo sulla richiesta se già dispone delle informazioni occorrenti.

2. La detenzione presso il domicilio non è applicabile: a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; c) ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge; d) quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

3. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a ~~dieci~~ **diciotto**, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo, sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e

I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense

n. 2/2012



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta e' corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato e' sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

4. Se il condannato e' già detenuto, la pena detentiva non superiore a ~~dieci~~ **diciotto** mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, e' eseguita nei luoghi di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 9, lettera b), del codice di procedura penale, non e' consentita la sospensione dell'esecuzione della pena e il pubblico ministero o le altre parti fanno richiesta, per l'applicazione della misura, al magistrato di sorveglianza, secondo il disposto di cui al comma 5 del presente articolo. In ogni caso, la direzione dell'istituto penitenziario, anche a seguito di richiesta del detenuto o del suo difensore, trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione. La relazione e' corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato e' sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

5. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, ma il termine di cui al comma 2 del predetto articolo e' ridotto a cinque giorni.

6. Copia del provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio e' trasmessa senza ritardo al pubblico ministero nonché all'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna per gli interventi di sostegno e controllo. L'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna segnala ogni evento rilevante sull'esecuzione della pena e trasmette relazione trimestrale e conclusiva.

7. Nel caso di condannato tossicodipendente o alcol dipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al comma 1 può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo necessarie per accertare che il tossicodipendente o l'alcol dipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' determinato il contingente annuo dei posti disponibili, nei limiti del livello di risorse ordinario presso ciascuna regione finalizzato a tale tipologia di spesa, sulla base degli accrediti già in essere con il Servizio sanitario nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47-*ter*, commi 4, 4-*bis*, 5, 6, 8, 9 e 9-*bis*, 51-*bis*, 58 e 58-*quater*, ad eccezione del comma 7-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti dagli articoli 47-*ter*, commi 4 e 4-*bis*, e 51-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, tuttavia, il provvedimento e' adottato dal magistrato di sorveglianza.

Art. 5

Relazione alle Camere

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria e del personale civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati nonché al numero dei condannati in esecuzione penale esterna **e in merito al numero dei detenuti e alla tipologia dei reati a cui si applica il beneficio dell'esecuzione domiciliare della pena detentiva.**

I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense

n. 2/2012



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Art. 3-bis
Norme in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione

- 1. Le disposizioni dell'articolo 314 del codice di procedura penale si applicano anche ai procedimenti definiti anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo codice, con sentenza passata in giudicato dal 1° luglio 1988.**
- 2. Ai fini di cui al comma 1, il termine per la proposizione della domanda di riparazione è di sei mesi e decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La domanda di riparazione resta impregiudicata dall'eventuale precedente rigetto che sia stato determinato dalla inammissibilità della stessa in ragione della definizione del procedimento in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale vigente.**
- 3. Il diritto alla riparazione di cui al comma 1 non è comunque trasmissibile agli eredi.**
- 4. Ai fini della determinazione del risarcimento, per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 1988 e la data di entrata in vigore del vigente codice di procedura penale, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 315 del medesimo codice.**
- 5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.**

Art. 3-ter
Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari

- 1. Il termine per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari già previsto dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, e dai conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011, secondo le modalità previste dal citato decreto e dai successivi accordi e fatto salvo quanto stabilito nei commi seguenti, è fissato al 1° febbraio 2013.**
- 2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia.**
- 3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:**
 - a) esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture;**

I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense
n. 2/2012



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

b) attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati, da svolgere nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
c) destinazione delle strutture ai soggetti provenienti, di norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime.

4. A decorrere dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2, fermo restando che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale.

5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comprese anche quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute assunta di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari.

6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo, limitatamente alla realizzazione e riconversione delle strutture, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse sono assegnate alle regioni e province autonome mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012, utilizzando quota parte delle risorse di cui al citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988; quanto ad ulteriori 60 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 nonché degli oneri derivanti dal comma 5, è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:

a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero degli affari esteri;

b) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero della giustizia.

8. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, provvede al monitoraggio e alla verifica dell'attuazione del presente articolo.

9. Nell'ipotesi di mancato rispetto, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del termine di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Governo provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione a quanto previsto dal comma 4.

I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense

n. 2/2012



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

10. A seguito dell'attuazione del presente articolo la destinazione dei beni immobili degli ex ospedali psichiatrici giudiziari e' determinata d'intesa tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio e le regioni ove gli stessi sono ubicati ».